

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>		
2003/C 24/01	Atto del Consiglio del 19 dicembre 2002 che modifica lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol .....	1
2003/C 24/02	Dichiarazione comune dei ministri della Giustizia e degli Interni degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati in associazione con la Commissione sulla protezione dalla criminalità organizzata degli autotrasportatori del settore delle esportazioni .....	9
<hr/>		
I <i>Comunicazioni</i>		
<b>Consiglio</b>		
2003/C 24/03	Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sugli aiuti specifici nel settore della protezione civile a favore delle regioni ultraperiferiche e isolate, di regioni insulari, di regioni poco accessibili e di regioni scarsamente popolate dell'Unione europea .....	10
2003/C 24/04	Informazione relativa alla data di entrata in vigore del trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 .....	11
2003/C 24/05	Punti di informazione sul calcio negli Stati membri dell'UE .....	12
<b>Commissione</b>		
2003/C 24/06	Tassi di cambio dell'euro .....	13
2003/C 24/07	Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 dicembre 2002 al 15 gennaio 2003 [ <i>Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio</i> ] .....	14

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2003/C 24/08	Avviso relativo al dazio antidumping in vigore sulle importazioni nella Comunit� di fibre di poliesteri in fiocco (FPF), originarie, tra l'altro, della Repubblica di Corea: modifica dell'indirizzo di una societ� soggetta ad un'aliquota individuale del dazio antidumping .....	17
2003/C 24/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3065 — Bain Fund Group/SigmaKalon Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	18
2003/C 24/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3082 — Pon/Nimbus/Geveke) <sup>(1)</sup> .....	19

---

II *Atti preparatori*

.....

---

III *Informazioni*

**Commissione**

2003/C 24/11	Invito a presentare proposte in merito al quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano (decisione n. 1411/2001/CE) .....	20
--------------	---	----

---

**Avviso ai lettori** (vedi terza pagina di copertina)




---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

#### **AVVISO AI LETTORI**

Conformemente all'articolo 2, punto 38), del trattato di Nizza che modifica l'articolo 254 del trattato che istituisce la Comunità europea, a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Nizza, il 1° febbraio 2003, la *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sarà denominata *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

## ATTO DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

### che modifica lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol

(2003/C 24/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno modificare lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol, quale figura nell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 <sup>(2)</sup>, in seguito denominato «lo statuto del personale», in particolare al fine di stabilire le procedure per la nomina del direttore e dei vicedirettori e per l'esercizio di altri poteri nei loro confronti da parte dell'autorità che ha il potere di nomina.

(2) Spetta al Consiglio stabilire all'unanimità le norme dettagliate applicabili ai dipendenti dell'Europol e le successive modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE ATTO:

#### Articolo 1

Lo statuto del personale è modificato come segue:

1) l'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente statuto si applica altresì al direttore e ai vicedirettori dell'Europol, fatte salve le disposizioni della convenzione Europol e se non diversamente previsto nell'allegato 8, che stabilisce disposizioni particolari riguardanti il direttore e i vicedirettori.»

2) l'allegato 8 è sostituito <sup>(3)</sup> dal seguente:

«ALLEGATO 8

#### Disposizioni particolari riguardanti il direttore e i vicedirettori

## INDICE

	Articoli
CAPITOLO 1: Procedure di selezione .....	1-12
CAPITOLO 2: Cessazione dal servizio .....	13
Sezione 1: Dimissioni .....	14
Sezione 2: Dimissioni d'ufficio .....	15
Sezione 3: Dispensa dall'impiego nell'interesse dell'Europol .....	16
Sezione 4: Licenziamento .....	17
Sezione 5: Collocamento a riposo .....	18

<sup>(1)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Statuto del personale, modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio del 13 giugno 2002 (GU C 150 del 22.6.2002, pag. 2).

<sup>(3)</sup> Le disposizioni in materia fiscale della versione originaria dell'allegato 8 dell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 sono contenute nella decisione del Consiglio di amministrazione dell'Europol del 16 dicembre 1999 (GU C 65 del 28.2.2001, pag. 6).

CAPITOLO 3: Procedimenti disciplinari	
Sezione 1: Sanzioni disciplinari .....	19-21
Sezione 2: Disposizioni particolari per il caso di cui all'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol .....	22-33
CAPITOLO 4: Mezzi di ricorso .....	34
CAPITOLO 5: Disposizioni particolari riguardanti il direttore .....	35

## CAPITOLO 1

**PROCEDURE DI SELEZIONE***Articolo 1*

Il parere del consiglio di amministrazione sulla nomina del direttore o di un vicedirettore, che deve essere presentato al Consiglio a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della convenzione Europol, è elaborato ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

*Articolo 2*

1. La selezione per il posto di direttore o vicedirettore dell'Europol persegue l'obiettivo di assicurare all'Europol la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità.
2. La procedura di selezione rispetta pienamente i principi sanciti all'articolo 24, paragrafo 1, dello statuto del personale.

*Articolo 3*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, il posto di direttore o vicedirettore dell'Europol è ritenuto vacante:
  - a decorrere dal nono mese precedente la fine del mandato del direttore o vicedirettore,
  - in seguito alla ricezione da parte del Consiglio di una lettera di dimissioni del direttore o vicedirettore, a norma dell'articolo 14,
  - in seguito a una decisione del Consiglio relativa alle dimissioni d'ufficio, a norma dell'articolo 15,
  - in seguito a una decisione del Consiglio relativa alla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, a norma dell'articolo 16,
  - in seguito a una decisione del Consiglio relativa al licenziamento, a norma dell'articolo 17,
  - a decorrere dal nono mese precedente la data in cui il direttore o vicedirettore compie 65 anni,
  - in seguito al decesso del direttore o vicedirettore.

2. Per ciascun posto vacante viene pubblicato dal consiglio di amministrazione un avviso con la descrizione dettagliata della natura del posto, compresa la retribuzione, dei compiti da espletare e delle qualifiche, delle competenze e delle esperienze richieste.

Nell'avviso è specificato che i candidati devono presentare al presidente del consiglio di amministrazione una domanda scritta, corredata di un curriculum vitae, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso di cui al primo comma, come precisato nell'avviso stesso.

L'avviso contiene inoltre informazioni sulle indagini di sicurezza che devono essere effettuate sul candidato prescelto, ai sensi delle norme in materia di riservatezza adottate a norma dell'articolo 31 della convenzione Europol.

*Articolo 4*

1. Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'avviso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e in altri mezzi di informazione, compresi i quotidiani e le riviste specializzate nazionali, in modo da assicurare la massima pubblicità in tutti gli Stati membri.
2. L'Europol informa le unità nazionali Europol in merito ai posti vacanti di direttore o vicedirettore. Le unità nazionali informano del posto vacante le rispettive agenzie dei loro Stati membri. Le autorità nazionali competenti assicurano che le agenzie e tutto il personale interessato siano informati del posto vacante.
3. Per tutti i posti vacanti sono prese in considerazione domande sia interne che esterne.
4. L'Europol invia ai candidati un avviso di ricevimento.
5. L'Europol informa le unità nazionali Europol delle domande ricevute affinché gli Stati membri possano, per il tramite delle unità nazionali o secondo altre modalità, trasmettere al consiglio di amministrazione un parere sui candidati. Le autorità degli Stati membri che intervengono nella procedura mantengono la massima riservatezza sulle informazioni ricevute.

6. Nell'ambito della procedura di ammissibilità, è necessario comprovare, con documentazione rilasciata dallo Stato membro interessato, che un candidato offre le garanzie di moralità richieste per le funzioni inerenti al posto vacante.

#### Articolo 5

1. Il consiglio di amministrazione nomina una commissione (in seguito denominata: "la commissione"), incaricata di elaborare il parere del consiglio di amministrazione da sottoporre al Consiglio a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della convenzione Europol. La commissione effettua una valutazione iniziale dei candidati.

2. Per il posto di vicedirettore, uno dei membri della commissione è il direttore o un suo rappresentante. Inoltre, quattro Stati membri, indicati a tal fine mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione, designano un rappresentante quale membro della commissione.

3. Per il posto di direttore, cinque Stati membri, indicati a tal fine mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione, designano un rappresentante quale membro della commissione.

4. I membri della commissione designati a norma dei paragrafi 2 e 3 esercitano le loro funzioni fino al termine della procedura di selezione.

5. Qualora vi sia motivo di ritenere che un membro della commissione sia legato da relazioni personali con uno dei candidati al posto, detto membro non partecipa alla procedura di selezione. In tali casi, lo Stato che lo ha presentato propone al consiglio di amministrazione che sia sostituito e designa un altro rappresentante quale membro della commissione.

6. Il segretariato del consiglio di amministrazione fornisce il segretariato della commissione.

#### Articolo 6

1. Nella prima riunione della commissione i membri eleggono al proprio interno un presidente.

2. La commissione può richiedere l'assistenza di uno o più consulenti per l'adempimento delle sue mansioni. Tale richiesta è rivolta al presidente del consiglio di amministrazione che decide in materia. I consulenti non hanno lo status di membri della commissione.

3. Le mansioni della commissione sono le seguenti:

a) procedere a una valutazione iniziale dei candidati, tenendo conto delle loro qualifiche, competenze ed esperienze professionali;

b) effettuare colloqui con i candidati;

c) riferire al consiglio di amministrazione.

#### Articolo 7

1. Qualora sia ritenuto necessario, il consiglio di amministrazione può decidere di organizzare una procedura di valutazione specifica per il posto. Il consiglio di amministrazione decide in merito alle necessità specifiche.

In tal caso la procedura di valutazione è condotta dalla commissione al fine di valutare le qualifiche e le competenze specifiche dei candidati per il posto in questione.

2. La commissione procede a un colloquio con tutti i candidati la cui domanda è ammissibile e che soddisfano i requisiti indicati nell'avviso, al fine di valutare le qualifiche, le competenze e le esperienze richieste e la loro capacità di svolgere le funzioni inerenti al posto vacante. Tali colloqui servono altresì a verificare la conoscenza da parte dei candidati delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, in riferimento all'articolo 30, paragrafo 2, della convenzione Europol e all'articolo 1 del presente allegato.

3. Qualora la commissione lo ritenga necessario, può aver luogo una seconda serie di colloqui per tutti o alcuni candidati.

#### Articolo 8

Le prove e i colloqui si svolgono all'Aia. Le spese di viaggio nonché di vitto ed alloggio sono rimborsate ai candidati, ai membri della commissione e ai consulenti ai sensi delle norme di cui all'allegato 5.

#### Articolo 9

Dopo aver completato i colloqui, la commissione redige una relazione debitamente motivata sulle domande ricevute e sulla procedura da essa seguita. La decisione della commissione sulla relazione è presa a maggioranza semplice. Detta relazione è trasmessa al consiglio di amministrazione al più presto dopo i colloqui, unitamente ai curriculum vitae dei candidati la cui domanda è ammissibile e che soddisfano i requisiti indicati nell'avviso.

#### Articolo 10

1. Il consiglio di amministrazione, basandosi sulla relazione della commissione e sulle eventuali altre informazioni da esso richieste alla stessa, redige un parere da sottoporre al Consiglio.

2. Ove lo ritenga necessario, il consiglio di amministrazione può sentire alcuni o tutti i candidati prima di formulare il parere. Qualora nell'elenco dei candidati figurino anche un membro del consiglio di amministrazione, egli non può essere presente al momento della formulazione del parere del consiglio di amministrazione.

3. Nel parere il consiglio di amministrazione presenta l'elenco completo dei candidati unitamente ad un elenco ristretto di candidati idonei, corredato del fascicolo completo di ciascuno di detti candidati.

4. Il consiglio di amministrazione assicura che i candidati figuranti nell'elenco ristretto soddisfano le condizioni di assunzione previste dall'articolo 24, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 3 dello statuto del personale.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione trasmette il parere del consiglio di amministrazione al Consiglio affinché quest'ultimo adotti la propria decisione, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, della convenzione Europol, sulla base di tutte le informazioni pertinenti.

#### Articolo 11

I membri della commissione, i consulenti nonché i membri del consiglio di amministrazione e gli agenti Europol interessati mantengono la massima riservatezza per quanto riguarda i candidati e i risultati della procedura di selezione.

#### Articolo 12

Qualora il mandato del direttore o di un vicedirettore possa essere prorogato a norma dell'articolo 29, paragrafo 1 o paragrafo 2, della convenzione Europol, il consiglio di amministrazione può decidere a maggioranza di derogare alla procedura stabilita dal presente capitolo. In tal caso il consiglio di amministrazione redige, almeno dodici mesi prima della fine del mandato, un parere che invita il Consiglio a rinnovare il mandato. La procedura prevista dal presente capitolo è seguita quando il Consiglio decide di non rinnovare il mandato o non adotta una decisione al riguardo entro tre mesi dalla ricezione del parere del consiglio di amministrazione.

### CAPITOLO 2

#### CESSAZIONE DAL SERVIZIO

#### Articolo 13

La cessazione dal servizio del direttore o di un vicedirettore dell'Europol è determinata:

- a) dalle dimissioni;
- b) dalle dimissioni d'ufficio;
- c) dalla dispensa dall'impiego nell'interesse dell'Europol;

- d) dal licenziamento in seguito ad un procedimento disciplinare;
- e) dal collocamento a riposo; oppure
- f) dal decesso.

### Sezione 1

#### Dimissioni

#### Articolo 14

1. Il direttore o vicedirettore che desideri dimettersi prima della fine del mandato dichiara in modo inequivocabile per iscritto l'intenzione di porre fine al servizio presso l'Europol proponendo la data dalla quale le sue dimissioni dovrebbero decorrere. La lettera di dimissioni è indirizzata al presidente del Consiglio e una copia al presidente del consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio adotta la decisione di conferma delle dimissioni entro due mesi dalla ricezione della lettera di dimissioni. Il Consiglio può tuttavia respingere le dimissioni se alla data di ricezione della lettera è in corso un procedimento disciplinare avverso la persona interessata oppure un siffatto procedimento viene iniziato nei sessanta giorni seguenti.

3. Le dimissioni decorrono dalla data fissata dal Consiglio. Questa data non può essere posteriore di oltre tre mesi a quella proposta dall'interessato nella lettera di dimissioni. Tuttavia, il Consiglio può stabilire, se necessario per il buon funzionamento dell'Europol, che le dimissioni non abbiano effetto fino a che il successore abbia assunto il mandato.

### Sezione 2

#### Dimissioni d'ufficio

#### Articolo 15

Il direttore o un vicedirettore può essere dimesso d'ufficio dal Consiglio su richiesta del consiglio di amministrazione, senza preavviso, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, lettera b) o lettera c), dello statuto del personale.

### Sezione 3

#### Dispensa dall'impiego nell'interesse dell'Europol

#### Articolo 16

1. Il direttore o un vicedirettore può essere dispensato dall'impiego nell'interesse dell'Europol mediante decisione del Consiglio. Il Consiglio prende una siffatta decisione previo parere del consiglio di amministrazione, sentito l'interessato, a maggioranza dei due terzi. La dispensa dall'impiego nell'interesse dell'Europol non ha carattere di provvedimento disciplinare.

2. Il direttore o vicedirettore in tal modo dispensato dall'impiego gode, fino alla data prevista per la fine del mandato, delle indennità seguenti:

- a) per tre mesi, indennità mensile pari allo stipendio base;
- b) dal quarto al sesto mese, indennità mensile pari all'85 % dello stipendio base;
- c) per il periodo successivo, indennità mensile pari al 70 % del suo stipendio base.

3. Durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità il direttore o vicedirettore non ha diritto all'indennità mensile di disoccupazione di cui all'articolo 59 dello statuto del personale. Qualora il direttore o vicedirettore abbia diritto, dopo tale periodo, all'indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 59 dello statuto del personale, il periodo in cui ha diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 viene dedotto da quello in cui ha diritto all'indennità di disoccupazione.

4. I redditi percepiti dall'interessato, in base ad eventuali nuove funzioni o a una pensione di anzianità a norma dell'articolo 72 dello statuto del personale, durante il periodo in cui riceve un'indennità a norma del paragrafo 2 vengono dedotti dall'indennità prevista al paragrafo 2 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, stabilita in base alla tabella degli stipendi in vigore nel primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. L'interessato fornisce le prove scritte richieste e informa l'Europol di tutti i fatti che possano incidere sul suo diritto.

5. Durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità, l'interessato ha diritto, per se stesso e per le persone coperte dalla sua assicurazione, ai benefici previsti dal regime di assicurazione malattia di cui all'articolo 56, paragrafo 1, dello statuto del personale, a condizione che versi un congruo contributo calcolato in riferimento all'indennità indicata al paragrafo 2 del presente articolo e che non possa essere coperto da un altro regime pubblico contro gli stessi rischi.

6. Al termine del periodo di cui al paragrafo 5 si applica, mutatis mutandis, l'articolo 56, paragrafo 2, dello statuto del personale.

#### Sezione 4

##### **Licenziamento in seguito ad un procedimento disciplinare**

###### *Articolo 17*

Previo espletamento dei procedimenti disciplinari previsti nel capitolo 3, il Consiglio può porre termine al servizio a norma dell'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto il direttore o un vicedirettore, commessa volontariamente o per negligenza.

#### Sezione 5

##### **Collocamento a riposo**

###### *Articolo 18*

Il direttore o un vicedirettore è collocato a riposo l'ultimo giorno del mese in cui compie il sessantacinquesimo anno di età.

#### CAPITOLO 3

##### **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### Sezione 1

##### **Sanzioni disciplinari**

###### *Articolo 19*

1. Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il direttore o un vicedirettore è soggetto ai sensi dello statuto del personale o della convenzione Europol, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

Tra tali mancanze rientra, fra l'altro, il fatto comprovato di fornire deliberatamente false informazioni circa la sua capacità professionale o circa i requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dello statuto del personale, qualora l'informazione falsa sia stata un fattore determinante per l'assunzione.

2. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- a) ammonimento scritto;
- b) nota di biasimo;
- c) riduzione dello stipendio base mensile fino al 25 % per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) destituzione con eventuale riduzione o soppressione del diritto alla pensione di anzianità senza tuttavia che tale sanzione produca effetti per le persone a carico del direttore o del vicedirettore.

3. In caso di procedimenti disciplinari nei confronti del direttore o di un vicedirettore si applica l'articolo 88, paragrafi da 3 a 6, dello statuto del personale.

###### *Articolo 20*

1. Il direttore ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo nei confronti di un vicedirettore di propria iniziativa senza consultare una commissione di disciplina. L'interessato ne è informato per iscritto ed è sentito dal direttore prima che sia sottoposto a tale sanzione.

2. Il consiglio di amministrazione ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo nei confronti del direttore di propria iniziativa senza consultare una commissione di disciplina. L'interessato ne è informato per iscritto ed è sentito dal consiglio di amministrazione prima che sia sottoposto a tale sanzione.

#### Articolo 21

In caso di colpa grave addebitata al direttore o a un vicedirettore, sia che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di una infrazione delle norme di diritto comune, il consiglio di amministrazione, deliberando alla maggioranza dei due terzi e dopo aver dato all'interessato la possibilità di far valere il suo punto di vista, può sospenderlo immediatamente, alle condizioni stabilite dall'articolo 90 dello statuto del personale. La decisione deve essere scritta e debitamente motivata.

#### Sezione 2

#### **Disposizioni particolari per il caso previsto all'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol**

#### Articolo 22

1. Fatto salvo l'articolo 20, il Consiglio può decidere di comminare una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, previo espletamento dei procedimenti disciplinari previsti dalla presente sezione.

2. I procedimenti disciplinari sono avviati con decisione del consiglio di amministrazione di propria iniziativa dopo aver sentito l'interessato.

3. Il consiglio di amministrazione istituisce una commissione di disciplina incaricata di preparare il parere del consiglio di amministrazione circa la necessità di comminare le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, parere che deve essere sottoposto al Consiglio a norma dell'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol.

4. La commissione di disciplina è composta dai seguenti membri: un rappresentante dello Stato membro che esercitava la presidenza del consiglio di amministrazione alla data in cui il consiglio di amministrazione ha preso la decisione di cui al paragrafo 2, un rappresentante dello Stato membro che esercitava la presidenza immediatamente precedente, un rappresentante dello Stato membro che eserciterà la presidenza immediatamente successiva e i rappresentanti di altri due Stati membri da determinare mediante sorteggio. I rappresentanti sono di grado o anzianità di servizio pari o superiore a quello del direttore o vicedirettore interessati, e non sono nel contempo membri del consiglio di amministrazione. Se possibile, hanno un'esperienza nel condurre procedimenti disciplinari.

5. Anche il presidente della commissione di disciplina è determinato mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione, ma non può essere il rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza.

6. Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione di disciplina, il direttore o vicedirettore sottoposto a procedimento disciplinare può ricusare uno dei membri della commissione.

Entro lo stesso termine i membri della commissione di disciplina possono far valere cause legittime di astensione.

Il consiglio di amministrazione procede, qualora decida di accogliere la richiesta di ricusazione o di astensione, a una nuova estrazione a sorte per coprire i posti vacanti, provvedendo affinché non ci sia più di un rappresentante per Stato membro nella commissione di disciplina.

7. I membri della commissione di disciplina designati a norma dei paragrafi 4 o 6 esercitano tale funzione fino a che la commissione di disciplina ha esaurito le sue funzioni per quanto riguarda il procedimento disciplinare.

8. Tuttavia, qualora nel corso del procedimento disciplinare vi sia motivo di ritenere che un membro della commissione di disciplina sia legato da relazioni personali con il direttore o il vicedirettore sottoposto a procedimento o sia fisicamente inadatto a svolgere le sue funzioni, tale membro non partecipa ai lavori della commissione di disciplina. In tali casi, lo Stato membro che ha proposto il membro propone al consiglio di amministrazione che sia sostituito e designa un altro rappresentante quale membro della commissione di disciplina.

9. I membri della commissione di disciplina esercitano il loro mandato in tutta indipendenza. I lavori della commissione di disciplina sono segreti.

10. Il segretariato del consiglio di amministrazione fornisce il segretariato della commissione di disciplina.

#### Articolo 23

1. Alla commissione di disciplina viene sottoposto il rapporto del consiglio di amministrazione in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi.

2. Il consiglio di amministrazione nomina un rappresentante per il procedimento disciplinare. Tale rappresentante non è membro della commissione di disciplina.

3. Il rapporto di cui al paragrafo 1 è trasmesso al presidente della commissione di disciplina che lo porta a conoscenza dei membri di detta commissione e del direttore o vicedirettore sottoposto a procedimento disciplinare.

4. Non appena ricevuto detto rapporto, il direttore o vicedirettore sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti pertinenti del procedimento.

*Articolo 24*

Alla prima riunione della commissione di disciplina i membri incaricano uno dei membri di svolgere una relazione generale sul caso in questione.

*Articolo 25*

1. Il direttore o vicedirettore sottoposto a procedimento disciplinare dispone, per preparare la difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della ricezione della relazione che apre il procedimento disciplinare.

2. Dinanzi alla commissione di disciplina il direttore o vicedirettore può presentare osservazioni scritte o orali, citare testimoni e farsi assistere da un difensore di propria scelta.

*Articolo 26*

Anche il consiglio di amministrazione ha il diritto di citare testi.

*Articolo 27*

1. La commissione di disciplina, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, può ordinare un'inchiesta in contraddittorio.

2. L'inchiesta in contraddittorio è svolta dal relatore. Ai fini dell'inchiesta, la commissione di disciplina può chiedere la trasmissione di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto.

*Articolo 28*

Sulla base dei documenti presentati e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o orali del direttore o vicedirettore interessato e dei testi, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere debitamente motivato sulla sanzione disciplinare che a suo giudizio i fatti addebitati dovrebbero comportare e trasmette il parere al consiglio di amministrazione e al direttore o vicedirettore interessato, entro un mese a decorrere dal giorno in cui il caso è stato sottoposto alla commissione di disciplina. Il termine è prorogato a tre mesi, qualora la commissione di disciplina abbia ordinato un'inchiesta.

*Articolo 29*

1. Il segretario redige un processo verbale delle riunioni della commissione di disciplina.

2. I testi appongono la loro firma al verbale delle loro deposizioni.

3. Il parere debitamente motivato di cui all'articolo 28 è firmato da tutti i membri della commissione di disciplina.

*Articolo 30*

Le spese cui l'iniziativa del direttore o vicedirettore interessato ha dato luogo nel corso del procedimento disciplinare e, in particolare, gli onorari dovuti al difensore rimangono a carico del direttore o vicedirettore interessato qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera c) o d).

*Articolo 31*

1. Non appena ricevuta la relazione della commissione di disciplina, il consiglio di amministrazione decide se occorra presentare al Consiglio un parere a norma dell'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol e, in caso affermativo, formula un parere debitamente motivato sulla sanzione disciplinare, indicata all'articolo 19, paragrafo 2, ritenuta adeguata ai fatti contestati.

2. Il consiglio di amministrazione adotta quanto prima possibile la decisione di cui al paragrafo 1. Prima di formulare il parere offre al direttore o vicedirettore interessato la possibilità di essere sentito.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione trasmette al Consiglio il parere del consiglio di amministrazione, come previsto dall'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol, e una copia al direttore o vicedirettore sottoposto a procedimento disciplinare.

4. Il consiglio di amministrazione, qualora decida che non occorre presentare al Consiglio un parere a norma dell'articolo 29, paragrafo 6 della convenzione Europol, ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo a norma dell'articolo 20.

*Articolo 32*

1. Non appena ricevuto il parere del consiglio di amministrazione il Consiglio decide, a norma dell'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol, dopo aver offerto al direttore o vicedirettore interessato la possibilità di far valere il proprio punto di vista, se occorra comminare una sanzione disciplinare.

2. Qualora decida che occorre comminare una sanzione disciplinare di cui all'articolo 19, paragrafo 2, nella decisione il Consiglio indica la natura esatta della sanzione, nonché la data dalla quale essa deve essere comminata. La decisione è debitamente motivata e notificata all'interessato e all'Europol.

3. Il Consiglio commina la sanzione di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo.

*Articolo 33*

1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto a richiesta del direttore o vicedirettore interessato, in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.
2. Qualora la sanzione disciplinare definitiva sia stata comminata dal direttore, la richiesta è rivolta a quest'ultimo. Il direttore decide se accogliere la richiesta del vicedirettore.
3. Qualora la sanzione disciplinare definitiva sia stata comminata dal consiglio di amministrazione, la richiesta è rivolta a quest'ultimo. Il consiglio di amministrazione decide se accogliere la richiesta del direttore o vicedirettore.
4. Qualora la sanzione disciplinare definitiva sia comminata dal Consiglio, la richiesta è rivolta al consiglio di amministrazione. Quest'ultimo decide se presentare un parere al Consiglio per invitare quest'ultimo ad accogliere la richiesta del direttore o del vicedirettore.

## CAPITOLO 4

**MEZZI DI RICORSO***Articolo 34*

1. I reclami del direttore o di un vicedirettore ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, dello statuto del personale sono presentati all'autorità che ha adottato la decisione definitiva al riguardo e trattati da quest'ultima.
2. I ricorsi del direttore o di un vicedirettore dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 93 dello statuto del personale sono ricevibili solo se l'autorità che ha adottato la decisione definitiva al riguardo ha ricevuto un reclamo ai sensi del paragrafo 1 e tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. Tuttavia l'interessato, dopo aver presentato un reclamo ai sensi del paragrafo 1, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità euro-

pee, alle condizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 4, dello statuto del personale.

## CAPITOLO 5

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL DIRETTORE***Articolo 35*

1. Qualora il direttore desideri esercitare un diritto conferitogli in virtù dello statuto del personale riguardante la sua persona, e il potere di adottare una decisione al riguardo ai sensi dello statuto del personale sia conferito al direttore stesso, egli ne informa il presidente del consiglio di amministrazione. In tal caso il presidente può decidere di sottoporre il caso al consiglio di amministrazione affinché adotti una decisione definitiva.
2. Ove il direttore si trovi temporaneamente nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni per un periodo superiore a un mese, o il posto del direttore sia vacante, le sue funzioni sono esercitate da un vicedirettore. A tal fine il consiglio di amministrazione indica l'ordine della sostituzione in occasione di ogni nomina di un vicedirettore.»

*Articolo 2*

Il presente atto entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

*Articolo 3*

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
L. ESPERSEN

**Dichiarazione comune dei ministri della Giustizia e degli Interni degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati in associazione con la Commissione sulla protezione dalla criminalità organizzata degli autotrasportatori del settore delle esportazioni**

(2003/C 24/02)

I ministri della Giustizia e degli Interni degli Stati membri dell'Unione europea, in associazione con la Commissione, e i ministri della Giustizia e degli Interni di Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania e Turchia, i primi qui di seguito denominati ministri degli Stati membri dell'Unione europea e i secondi ministri dei paesi candidati, riunitisi a Lussemburgo in data 14 ottobre 2002,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Fornire ai nostri cittadini un livello elevato di sicurezza elaborando una azione in comune volta a prevenire e combattere la criminalità, organizzata o di altro tipo, è un obiettivo condiviso dai nostri paesi.
  - (2) Uno dei compiti più importanti per gli operatori di questo settore, incluse le autorità incaricate del rispetto della legge e le unità di prevenzione della criminalità di tutti i paesi europei, è quello di proteggere e difendere tutti i gruppi esposti della società, alla cui situazione le autorità debbono prestare particolare attenzione.
  - (3) Gli autoveicoli adibiti alle esportazioni, a causa delle merci di grande valore che spesso trasportano, degli equipaggi ridotti e del livello di protezione limitato, sono facili obiettivi di reati contro il patrimonio per molte organizzazioni criminali.
  - (4) Relativamente al rischio di essere vittime di gravi atti criminali, gli autotrasportatori del settore delle esportazioni rappresentano un gruppo esposto, la cui sicurezza richiede provvedimenti specifici.
  - (5) Il commercio ed il trasporto tra i paesi dell'Europa è della massima importanza per assicurare lo sviluppo economico e politico della regione.
  - (6) La sicurezza degli autotrasportatori del settore delle esportazioni è una preoccupazione condivisa dagli Stati membri e dai paesi candidati e un livello di sicurezza adeguato per gli autotrasportatori richiede un approccio uniforme al problema da parte degli Stati membri e dei paesi candidati in virtù della natura transnazionale delle esportazioni,
- MANIFESTANO LA DETERMINAZIONE A:
- 1) assicurare che siano prese misure opportune affinché gli autotrasportatori del settore delle esportazioni non siano vittime della criminalità organizzata;
  - 2) assicurare che sia fornita a questo gruppo la necessaria protezione nei confronti dei reati contro il patrimonio perpetrati dalla criminalità organizzata per quanto riguarda le aggressioni violente;
  - 3) diffondere la consapevolezza dello sviluppo di questo tipo di reati e se del caso realizzare sondaggi a livello nazionale o internazionale in modo da tracciare una mappa delle aggressioni ai danni degli autotrasportatori del settore delle esportazioni e da analizzare la natura, le dimensioni e il contesto del problema nei rispettivi paesi;
  - 4) avviare l'adozione di misure appropriate per combattere questo tipo di reati e — sulla base della natura e delle dimensioni stimate del problema e dei risultati dei sondaggi realizzati — prendere in particolare considerazione l'esigenza di
    - a) migliorare la sicurezza lungo i tratti stradali ed i parcheggi in generale e nelle zone problematiche in particolare, tra l'altro incrementando la presenza e la visibilità dei funzionari incaricati del rispetto della legge nei luoghi suddetti;
    - b) avviare iniziative specifiche di prevenzione della criminalità nel settore in questione, se del caso, in particolare aumentando il coinvolgimento delle pertinenti autorità incaricate del rispetto della legge nell'individuazione e nell'allestimento di luoghi sicuri, oltre che aumentando il numero di parcheggi custoditi 24 ore su 24;
    - c) conservare statistiche centralizzate sulle denunce, le imputazioni e le condanne in relazione alle aggressioni ai danni di autotrasportatori allo scopo di rendere costantemente più mirate ed efficaci le azioni in questo campo;
    - d) adottare ulteriori misure al fine di garantire che le autorità incaricate del rispetto della legge siano attente ad eventuali legami tra aggressioni avvenute in vari paesi e, in tale contesto, procedano nella più ampia misura possibile, conformemente alle legislazioni nazionali e agli accordi internazionali esistenti, ad uno scambio di informazioni con le autorità competenti di altri paesi ed in generale rafforzino la cooperazione transfrontaliera per prevenire e combattere il problema.

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

**sugli aiuti specifici nel settore della protezione civile a favore delle regioni ultraperiferiche e isolate, di regioni insulari, di regioni poco accessibili e di regioni scarsamente popolate dell'Unione europea**

(2003/C 24/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale Programma d'azione a favore della protezione civile, approvato dal Consiglio con la decisione 1999/847/CE del 9 dicembre 1999 che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile <sup>(1)</sup>, stabilisce nel sesto considerando che le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici che compromettono e ostacolano il trasporto di aiuti e mezzi di intervento in caso di grave pericolo.
- (2) La decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso alla protezione civile <sup>(2)</sup>, stabilisce al decimo considerando che le regioni isolate e ultraperiferiche ed alcune altre zone della Comunità hanno spesso caratteristiche ed esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici. Questi fattori hanno un impatto negativo, ostacolano lo spiegamento delle risorse di assistenza e intervento rendendo difficile far pervenire aiuto e mezzi di soccorso, e determinano particolari necessità di assistenza quando vi sia un serio rischio di grave emergenza.
- (3) Le nuove linee guida per il cofinanziamento dei programmi da parte dei fondi strutturali nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III <sup>(3)</sup> intendono promuovere la cooperazione transfrontaliera, compresa la cooperazione nel settore della protezione civile nelle regioni di confine, ultraperiferiche e insulari nonché la cooperazione transnazionale nella gestione dei rischi nelle zone soggette al verificarsi di catastrofi naturali.
- (4) Oltre alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e alle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali di cui all'articolo 158, secondo comma, del trattato, vi sono nell'Unione europea regioni isolate, regioni remote poco accessibili e scarsamente popolate, come quelle situate nella parte settentrionale dell'Europa, con caratteristiche tali da compromettere una pianificazione ed interventi adeguati nel settore della protezione civile.
- (5) L'attuazione di programmi in queste regioni è molto più onerosa in termini di risorse umane e materiali che in altre parti dell'Unione europea, come più onerosi sono la formazione e il necessario aggiornamento del personale competente.
- (6) Un determinato livello di risposta in queste regioni implica un ricorso a risorse umane e materiali molto più intensivo di quello richiesto in altre regioni in situazioni analoghe. Le caratteristiche geografiche (insularità, topografia, superficie ridotta) costituiscono notevoli ostacoli alla costituzione e all'invio di squadre, specie in considerazione della scarsità di risorse negli Stati membri più vicini alle regioni ultraperiferiche e isolate e nella maggior parte delle regioni insulari o remote.
- (7) I cittadini dell'Unione europea devono manifestare solidarietà reciproca nel campo della sicurezza e della protezione civile, a prescindere dal luogo di residenza,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

<sup>(2)</sup> GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

<sup>(3)</sup> Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 28 aprile 2000 che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario — Interreg III (GU C 143 del 23.5.2000, pag. 6).

1. Pur essendo la protezione civile in primo luogo di competenza degli Stati membri, la Comunità dovrebbe adoperarsi affinché i suoi cittadini residenti nelle regioni ultraperiferiche, isolate, insulari, remote o scarsamente popolate o che vi si trovano per motivi turistici, beneficino di un livello di

- sicurezza analogo a quello esistente in altre zone dell'Unione. A tal fine, in considerazione della situazione socioeconomica di alcuni di questi territori rispetto al resto dell'Unione europea e delle spese supplementari necessarie al conseguimento di livelli di sicurezza simili a quelli di altre zone dell'Unione, è necessario adottare misure che assicurino un sostegno adeguato.
2. Occorre promuovere la realizzazione di progetti congiunti fra regioni ultraperiferiche, isolate, insulari, remote o scarsamente popolate, volti all'identificazione di rischi comuni e allo scambio di informazioni e di metodologie affinché la valutazione del rischio sia impostata su basi più omogenee; l'obiettivo è definire e attuare strategie e azioni integrate che consentano a ciascun territorio di dotarsi di appropriati dispositivi di allarme precoce e di un assetto territoriale adeguato in relazione ai rischi identificati.
  3. La pianificazione delle emergenze dovrebbe contemplare e prendere in considerazione gli aspetti relativi ai rischi esistenti, le caratteristiche demografiche, socioeconomiche e geografiche del territorio, nonché la particolare vulnerabilità socioeconomica delle regioni ultraperiferiche, isolate, insulari, remote o scarsamente popolate in caso di catastrofi.
  4. Si riconosce l'importanza fondamentale delle comunicazioni nella gestione delle emergenze, sia all'interno della regione (talvolta problematiche per le caratteristiche geografiche e topografiche), che con altre parti del paese e altre regioni vicine. Le comunicazioni devono consentire la trasmissione della voce, di dati e di immagini, essere ridondanti e affidabili ai fini del coordinamento efficace degli interventi in qualsiasi situazione.
  5. Si sottolinea l'opportunità di disporre di squadre d'intervento specializzate negli Stati membri aventi regioni ultraperiferiche, isolate, insulari, remote o scarsamente popolate e di attuare in modo efficace il meccanismo inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso alla protezione civile, in modo tale da consentire la partecipazione solidale del resto dell'Unione europea.
  6. Considerata la particolare importanza del settore turistico sull'economia di alcuni di questi territori, è importante organizzare campagne d'informazione su misure di autoprotezione destinate ai visitatori. Tali campagne potrebbero essere coordinate su scala comunitaria.
  7. Gli Stati membri sono invitati a utilizzare al meglio i programmi comunitari esistenti, in particolare Interreg III, per promuovere misure che siano complementari a quelle del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile.
  8. Gli Stati membri interessati sono invitati a riferire nella misura del possibile sul seguito dato alla presente risoluzione alla Commissione, la quale ne riferirà a sua volta al Comitato per il programma d'azione e il meccanismo a favore della protezione civile.
  9. La presente risoluzione non pregiudica le misure specifiche che possono essere prese a favore delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del trattato.

---

**Informazione relativa alla data di entrata in vigore del trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato a Nizza il 26 febbraio 2001**

(2003/C 24/04)

Il trattato sull'Unione europea, firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 <sup>(1)</sup>, entrerà in vigore il 1° febbraio 2003, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dato che l'ultimo strumento di ratifica è stato depositato il 18 dicembre 2002.

---

<sup>(1)</sup> GU C 80 del 10.3.2001, pag. 1.

### Punti di informazione sul calcio negli Stati membri dell'UE

(2003/C 24/05)

Decisione 2002/348/GAI del Consiglio del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1).

Stati membri	Indirizzi dei punti di informazione sul calcio
<b>B</b>	— Federale politie — Algemene directie van de bestuurlijke politie, Dir. van de operaties en informatie, Integrale Voetbal Veiligheid (IVV), Fritz Toussaintstraat 47, 1050 Brussel; — Police fédérale — Direction générale de la police administrative, Dir. des opérations et informations, Sécurité Intégrale Football (SIF), Rue Fritz Toussaint 47, 1050 Bruxelles; Tel. (32-2) 64-260 19, -260 70; fax -649 40; ivv-sif@skynet.be
<b>DK</b>	Sirene and Communication Centre, Anker Heegaards Gade 5, DK-1577 København V, Tlf. (45) 33 14 88 88 (lokal 5268), fax (45) 33 32 27 71, apj1@politi.dk
<b>D</b>	Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Dezernat 43, Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (Central Sports Intelligence Unit), Völklinger Str. 49, D-40221 Düsseldorf, Tel. (49-211) 93 96 43-0, Fax -5; zis@mail.lka.nrw.de
<b>EL</b>	Ministry of Public Order, Police Headquarters avenue, GR-101 77 Athens, tel.: (30-210) 692 50 30, fax: 40 06
<b>ES</b>	Oficina Nacional de Deportes, Com. Gral de Seguridad Ciudadana, c/ Julián González Segador, s/n, E-28043 Madrid, tel.: (34) 915 82 271-1, fax: -2; ond@policia.es
<b>F</b>	Bureau «Ordre public et police générale», Direction centrale de la sécurité publique, Sous-direction des missions, pl. Beauveau, 75800 Paris Cedex 08, tél. (33) 140 07 34 06, fax (33) 142 65 48 91
<b>IRL</b>	An Garda Síochana, NCIU, Phoenix Park, Dublin 8, Tel.: (353-1) 666 28 33, fax -95
<b>I</b>	Ministero dell'Interno, Segreteria del Dipartimento Ufficio ordine pubblico, Roma, Tel. (39) 06 465-47 361, fax -361 17; op@mininterno.it
<b>L</b>	Direction générale de la police G-D, 2957 Luxembourg, tel. (352) 49 97 23-60, fax -99
<b>NL</b>	Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Regional Police Force Utrecht, PO Box 8511, 3503 RM Utrecht, tel. (31-30) 23 97-212, fax -239
<b>A</b>	Bundespolizeidirektion Wien, Referat IIa, Schottenring 7-9, 1010 Wien, tel. (43-1) 31 31 07 62-20, fax -19; bpdw.gireferatsgruppeii@polizei.gv.at
<b>P</b>	Direcção nacional da policia de segurança publica, Largo da Penha de França 1, 1170-298 Lisboa, tel. (351) 218 14-4450, fax -7705; depop@psp.pt
<b>FIN</b>	Helsinki Police Department, Pasila Police District, Pasilanraito 13, 00240 Helsinki, P./tfn (358-9) 18 94 2-03, F./fax -39
<b>S</b>	National Criminal Investigation Department, NCIS, Special Objects Unit, POB 12256, 10226 Stockholm, Tfn (46-8) 401 46 65, fax -652 33 86 (24/24: Tfn (46-8) 401 37 00, fax -651 42 03); rikskriminalpolisen@rkp.police.se
<b>VK</b>	National Criminal Intelligence Service, Football Unit, PO Box 8000, London SE11 5EN, tel. (44-207) 72 38 80-35, fax -40

# COMMISSIONE

## Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

30 gennaio 2003

(2003/C 24/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0748	LVL	lats lettoni	0,6218
JPY	yen giapponesi	128,23	MTL	lire maltesi	0,4195
DKK	corone danesi	7,4344	PLN	zloty polacchi	4,0873
GBP	sterline inglesi	0,6534	ROL	leu rumeni	35677
SEK	corone svedesi	9,187	SIT	tolar sloveni	231,08
CHF	franchi svizzeri	1,4702	SKK	corone slovacche	41,806
ISK	corone islandesi	83,58	TRL	lire turche	1769000
NOK	corone norvegesi	7,4315	AUD	dollari australiani	1,8285
BGN	lev bulgari	1,9553	CAD	dollari canadesi	1,641
CYP	sterline cipriote	0,57927	HKD	dollari di Hong Kong	8,3831
CZK	corone ceche	31,407	NZD	dollari neozelandesi	1,9655
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,8704
HUF	fiorini ungheresi	243,5	KRW	won sudcoreani	1251,07
LTL	litas lituani	3,4524	ZAR	rand sudafricani	9,2876

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 dicembre 2002 al 15 gennaio 2003**

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio <sup>(1)</sup>]

(2003/C 24/07)

**Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93]: accettazione**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
7.12.2002	Theryttrex	MDS Nordion SA Zoning Industriel B-6220 Fleurus	EU/1/02/245/001	9.1.2003

**Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93]: accettazione**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
5.12.2002	Lantus	Aventis Pharma Deutschland GmbH D-65926 Frankfurt am Main	EU/1/00/134/001-012	20.12.2002
5.12.2002	Viread	Gilead Sciences International Limited Cambridge CB1 6GT United Kingdom	EU/1/01/200/001	24.12.2002
16.12.2002	Beromun	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Straße 173 D-55216 Ingelheim am Rhein	EU/1/99/097/001	19.12.2002
16.12.2002	Humalog	Eli Lilly Nederland BV Grootslag 1-5 3991 RA Houten Nederland	EU/1/96/007/021-028	19.12.2002
18.12.2002	Myocet	Elan Pharma International Ltd WIL House Shannon Business Park Shannon County Clare Ireland	EU/1/00/141/001	23.12.2002
18.12.2002	MabCampath	ILEX Pharmaceutical Ltd 1 & 3 Frederick Sanger Road The Surrey Research Park Guildford Surrey GU2 7YD United Kingdom	EU/1/01/193/001	24.12.2002
18.12.2002	NutropinAq	Schwarz Pharma AG Alfred-Nobel-Straße 10 D-40789 Monheim	EU/1/00/164/001-002	23.12.2002

<sup>(1)</sup> GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
18.12.2002	Prometax	Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex RH12 5AB United Kingdom	EU/1/98/092/001-013	23.12.2002
19.12.2002	Zeffix	Glaxo Group Ltd Greenford Middlesex UB6 0NN United Kingdom	EU/1/99/114/001-003	24.12.2002
19.12.2002	Infergen	Yamanouchi Europe BV Elisabethhof 19 2353 EW Leiderdorp Nederland	EU/1/98/087/001-003	24.12.2002
19.12.2002	ReFacto	Genetics Institute of Europe BV Fraunhoferstraße 15 D-82152 Planegg/Martinsried	EU/1/99/103/004	7.1.2003
19.12.2002	Glivec	Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex RH12 5AB United Kingdom	EU/1/01/198/001-006	24.12.2002
7.1.2003	Exelon	Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex RH12 5AB United Kingdom	EU/1/98/066/001-013	9.1.2003
9.1.2003	Taxotere	Aventis Pharma SA 20, avenue Raymond Aron F-92165 Antony Cedex	EU/1/95/002/001-002	13.1.2003
9.1.2003	Betaferon	Schering AG Pharma D-13342 Berlin	EU/1/95/003/001-004	13.1.2003
10.1.2003	Avonex	Biogen France SA Le Capitole 55, avenue des Champs-Pierreux F-92012 Nanterre Cedex	EU/1/97/033/001-002	14.1.2003
10.1.2003	Rapamune	Wyeth Europa Limited Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	EU/1/01/171/009-010	14.1.2003
10.1.2003	Caelyx	Schering Plough Europe Rue de Stalle/Stallestraat 73 B-1180 Bruxelles/Brussel	EU/1/96/011/001-004	14.1.2003
14.1.2003	Pegasys	Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/02/221/001-008	16.1.2003

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
14.1.2003	Hexavac	Aventis Pasteur MSD 8, rue Jonas Salk F-69007 Lyon	EU/1/00/147/001-008	16.1.2003
14.1.2003	Keppra	UCB SA Allée de la recherche/Researchdreef 60 B-1070 Bruxelles/Brussel	EU/1/00/146/001-026	16.1.2003
14.1.2003	Herceptin	Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/00/145/001	16.1.2003
14.1.2003	Quixidar	NV Organon PO Box 20 Kloosterstraat 6 5340 EB Oss Nederland	EU/1/02/207/001-004	16.1.2003
14.1.2003	Visudyne	Novartis Ophthalmics Europe Ltd Delta House Southwood Crescent Southwood Farnborough Hants GU14 0NL United Kingdom	EU/1/00/140/001	17.1.2003
15.1.2003	Arixtra	Sanofi-Synthelabo 174, avenue de France F-75013 Paris	EU/1/02/206/001-004	17.1.2003
15.1.2003	Karvezide	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 141-149 Staines Road Hounslow TW3 3JA United Kingdom	EU/1/98/085/001-010	17.1.2003
15.1.2003	Cetrotide	Serono Europe Ltd 56 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom	EU/1/99/100/001-003	17.1.2003
15.1.2003	Prandin	Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd	EU/1/00/162/001-018	17.1.2003
15.1.2003	Infanrix HepB	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart	EU/1/97/048/001-014	17.1.2003

**Sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2309/93]**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
7.1.2003	Tasmar	Roche Registration Ltd 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/97/044/001-006	9.1.2003

**Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93]: accettazione**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
15.1.2003	Quadrisol	Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland	EU/2/97/005/001-009	17.1.2003

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea di valutazione dei medicinali  
7 Westferry Circus  
Canary Wharf  
London E14 4HB  
United Kingdom.

**Avviso relativo al dazio antidumping in vigore sulle importazioni nella Comunità di fibre di poliesteri in fiocco (FPF), originarie, tra l'altro, della Repubblica di Corea: modifica dell'indirizzo di una società soggetta ad un'aliquota individuale del dazio antidumping**

(2003/C 24/08)

Le importazioni di FPF originarie, tra l'altro, della Repubblica di Corea, sono soggette ad un dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La società Sung Lim Co. Ltd, una società con sede nella Repubblica di Corea, le cui esportazioni di FPF nella Comunità sono soggette, ai sensi del regolamento di cui sopra, ad un'aliquota individuale del dazio antidumping pari allo 0 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio indirizzo. Il nuovo indirizzo è: RM 911, Dae-Young Bldg, 44-1; Youido-Dong, Youngdungpo-ku, Seoul, Corea.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite, dalle quali risulta che il cambiamento di indirizzo non si ripercuote su alcuna attività della società attinente alla produzione, alla vendita e all'esportazione di FPF. Di conseguenza, il cambiamento di indirizzo non influenza in alcun modo le conclusioni del regolamento (CE) n. 2852/2000. Pertanto, nonostante il cambiamento di indirizzo, la società ha ancora il diritto di beneficiare dell'aliquota di dazio antidumping dello 0 %.

Per chiarezza occorre dunque notare che, nel regolamento (CE) n. 2852/2000, all'articolo 1, tutti i riferimenti all'indirizzo della società Sung Lim Co. Ltd vanno intesi come riferimenti a: RM 911, Dae-Young Bldg, 44-1; Youido-Dong, Youngdungpo-ku, Seoul, Corea.

Il codice addizionale TARIC A154, attribuito alla Sung Lim Co. Ltd con il suo precedente indirizzo, è applicabile alla società in questione con il suo nuovo indirizzo.

<sup>(1)</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.3065 — Bain Fund Group/SigmaKalon Group)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 24/09)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 21 gennaio 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione le imprese Bain Capital Fund VII-E (Regno Unito), LP, Bain Capital Fund VII, LP e Bain Capital Coinvestment Fund, LP (nell'insieme «Bain Fund»), tutte appartenenti al gruppo Bain Capital Investors (USA), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo di parti dell'impresa SigmaKalon Group («SigmaKalon» — Francia) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Bain Fund: fondo di investimento,

— SigmaKalon: produzione e fornitura di rivestimenti decorativi e industriali.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rivela che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3065 — Bain Fund Group/SigmaKalon Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.3082 — Pon/Nimbus/Geveke)**

(2003/C 24/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 24 gennaio 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione le imprese Pon Holdings BV («Pon», Paesi Bassi) e Nimbus Investment III B/V («Nimbus», Paesi Bassi) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune della divisione «Trade and Service Group» dell'impresa Geveke NV («T & SG Geveke», Paesi Bassi) mediante acquisto di azioni o quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - Pon: prodotti e servizi relativi alla mobilità, servizi finanziari, prodotti industriali e delle telecomunicazioni,
  - Nimbus: investitore in capitali, consulenza gestionale e attività di finanziamento,
  - T & SG Geveke: macchinari di produzione, attrezzature industriali, soluzioni tecniche e componenti, attrezzature roteanti e rotolanti.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3082 — Pon/Nimbus/Geveke, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Invito a presentare proposte in merito al quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano (decisione n. 1411/2001/CE)**

(2003/C 24/11)

I.1. Il presente invito ha lo scopo di individuare le iniziative che potrebbero beneficiare di un contributo finanziario della Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente.

I.2. A titolo orientativo — e previa conferma degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio 2003 — la DG Ambiente prevede di erogare finanziamenti per complessivi 3,2 milioni di EUR.

I.3. I settori interessati, la natura e il contenuto delle iniziative, come pure le condizioni per la concessione dei contributi e i moduli di domanda figurano nella documentazione disponibile sul sito web Europa al seguente indirizzo:

[http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm)

oppure può essere inviata gratuitamente agli interessati che ne abbiano fatto richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Ambiente  
All'attenzione del sig. P. Perera, direttore  
DG ENV B  
BU9 4/204  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 38 92.

Si raccomanda comunque di consultare il sito web.

**II. Procedimento per la presentazione e l'esame delle proposte, calendario**

Il presente invito a presentare proposte è aperto fino al 28 marzo 2003.

Tutta la documentazione richiesta per la presentazione di una proposta deve essere inviata in triplice copia all'indirizzo indicato al punto I.3. La documentazione deve essere presentata

utilizzando i formulari allegati alle istruzioni che corredano l'invito a presentare proposte.

La proposta completa deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o mediante corriere privato oppure consegnata a mano. Per invii a mezzo posta indicare l'indirizzo sopraccitato; se i documenti vengono consegnati mediante corriere privato o a mano, indicare l'indirizzo sopraccitato e consegnarli all'ufficio postale centrale della Commissione, rue de Genève/Genèvestraat 1, B-1140 Bruxelles (Commune: Evere). La data del timbro postale, la data di consegna al corriere e la dichiarazione di ricevimento rilasciata dal competente servizio della Commissione servono come prova della data di presentazione della proposta. I fax, i messaggi elettronici, i fascicoli incompleti o inviati in fasi successive non saranno accettati.

La proposta deve conservare la sua validità almeno fino al 31 dicembre 2003.

La procedura per la valutazione delle proposte è la seguente:

- ricezione, registrazione e avviso di ricevimento da parte dei servizi della Commissione,
- esame da parte dei servizi della Commissione e consultazione del comitato consultivo previsto del quadro comunitario di cooperazione,
- elaborazione dell'elenco definitivo dei beneficiari e comunicazione dell'esito ai candidati.

I beneficiari verranno scelti in base ai criteri indicati nella documentazione relativa al presente invito a presentare proposte ed entro i limiti degli stanziamenti disponibili.

Quando la Commissione avrà operato la propria scelta definitiva, verrà stipulato un contratto (denominato in euro) fra la Commissione stessa e il soggetto che ha presentato la proposta.

#### **AVVISO AI LETTORI**

Conformemente all'articolo 2, punto 38), del trattato di Nizza che modifica l'articolo 254 del trattato che istituisce la Comunità europea, a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Nizza, il 1° febbraio 2003, la *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sarà denominata *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.